IL 41 BIS – PARLIAMONE

Il regime del 41 bis, definito "carcere duro", prende il nome dalla stessa norma che lo disciplina. Misura introdotta nell'ordinamento già con la legge Gozzini per far fronte a rivolte ed altre situazioni di emergenza interne all'istituto penitenziario, ha visto la possibilità di sospensione delle regole del trattamento estesa all'indomani delle stragi di Capaci e di via D'Amelio a singoli detenuti per reati di mafia, a prescindere dall'istituto di assegnazione, per rispondere ad un'incapacità della pena detentiva di neutralizzare la pericolosità di persone recluse che, in virtù dei legami con le associazioni criminali di appartenenza, continuavano dal carcere ad esercitare il loro ruolo di comando, impartendo ordini e direttive agli associati in libertà.

La norma prevede che quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il Ministro della Giustizia abbia facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo dell'art. 4 bis comma 1 O.P. o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti penitenziari che possano porsi in contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza.

Pertanto, presupposto del provvedimento è una pericolosità esterna all'istituto: la misura mira infatti a recidere i collegamenti tra il detenuto o internato e un'associazione criminale, terroristica o eversiva.

Il Ministro della Giustizia è tenuto ad effettuare un accertamento rigoroso, perché solo l'effettiva pericolosità del detenuto rende legittima l'applicazione di una misura così gravemente incidente sui diritti della persona. La misura dovrebbe quindi essere adottata nei confronti di coloro che rivestono posizioni apicali o di coloro che, in virtù dei precedenti rapporti con i vertici, sono in grado di veicolare all'esterno le disposizioni fatte pervenire dai cd. "capi".

Il trattamento differenziato di cui all'art. 41 bis, proprio perché trova la sua giustificazione nell'esigenza di fronteggiare specifiche esigenze di ordine e sicurezza discendenti dalla necessità di prevenire ed impedire i collegamenti fra detenuti appartenenti a organizzazioni criminali, nonché fra questi e gli appartenenti a tali organizzazioni ancora in libertà, richiede di essere applicato, nonché prorogato, mediante provvedimenti concretamente motivati in relazione alle specifiche esigenze che ne costituiscono il presupposto, e nei limiti che lo rendano indispensabile.

La giurisprudenza costituzionale e convenzionale ha chiarito che è possibile sospendere solo l'applicazione di regole e istituti dell'ordinamento penitenziario che

risultino in concreto contrasto con le richiamate esigenze di ordine sicurezza. Le prescrizioni del regime non sono volte a punire e non devono determinare un'ulteriore afflizione, aggiuntiva alla pena già comminata.

Gli interventi della Corte costituzionale sulla norma tra il 1993 e il 2002 sono stati recepiti dalla l. 23.12.2002, n. 279, che, oltre ad aver reso stabile la misura all'interno dell'ordinamento, ne ha riformato profondamente la disciplina, attribuendole sostanzialmente la fisionomia che ha tutt'oggi.

Ancora, con la l. 15.7.2009, n. 94, il legislatore ha ulteriormente modificato in senso restrittivo alcuni profili della disciplina del 41 bis. Alcune successive decisioni della Corte costituzionale hanno inciso ulteriormente sulle limitazioni inconferenti rispetto allo scopo (si pensi ad esempio al divieto di cottura di cibi, di scambio di oggetti, alla censura della corrispondenza con il difensore).

Secondo i dati forniti dal Ministro della Giustizia il 28 gennaio 2021, nella Relazione "istituzionale" consegnata alle Camere, sono 759 i detenuti al regime del 41 bis O.P., di cui solo 204 sono condannati definitivi. Solo 304 sono stati condannati alla pena dell'ergastolo, residuando quindi un 40% di detenuti condannati a pene temporanee. Da notare come il numero sia costantemente cresciuto a partire dagli anni 90, fino ad attestarsi solo dopo il 2010 sopra le 700 unità. Peraltro, deve evidenziarsi come mano a mano negli anni si sono ridotti i casi di annullamento da parte dell'autorità giudiziaria del provvedimento ministeriale, mentre è aumentato il tempo necessario per ottenere la necessaria revisione giurisdizionale.

Tali dati trovano conferma anche nell'ultima Relazione del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà, del 2019, che fotografava la situazione sul biennio 2016-2018, così come nella relazione sul tema del 2018 da parte della Commissione diritti umani del Senato presieduta dal senatore Manconi. Ciò che desta allarme è la durata media del regime: secondo i dati riferiti dalla Commissione, nel 2017 su 730 ristretti al 41-bis, solo 174 erano destinatari del decreto ministeriale di prima applicazione; mentre 536 erano stati soggetti a decreti reiterati di proroghe. La durata media del regime oscilla tra i dieci ed i venti anni, per il 26% dei ristretti; con una percentuale – seppur minima – di decreti reiterati oltre i venti anni.

Il recente caso Cospito ha riaperto un dibattito, sia tra gli esperti del diritto che sui media, sulla necessità ed attualità di un regime detentivo quale quello previsto dal 41 bis O.P.

L'appello, sottoscritto anche dalla CP, è chiaro nell'evidenziare le particolarità del caso ma sottolinea in ogni caso la durezza del regime detentivo e ne pone in dubbio la legittimità in via generale.

L'estrema afflittività della misura, che discende tanto dalla severità delle restrizioni, quanto dalla durata della loro applicazione, spalanca enormi interrogativi sui limiti entro i quali possano essere compressi i diritti fondamentali della persona, la cui tutela costituisce un obbligo inderogabile di uno Stato di diritto, anche quando si abbia a che fare con i più efferati criminali.

E' evidente infatti come persistano aspetti della disciplina indubitabilmente critici. Si pensi alle c.d. "aree riservate", alle limitazioni anche strutturali rispetto alla chiusura delle fonti di luce, ad alcune sconcertanti pronunce sul diritto ad ascoltare un CD musicale…

I detenuti al 41 bis combattono spesso contro la inutile compressione di diritti quali quello di leggere una rivista, di avere libri per studiare, di guardare un canale televisivo, di avere in dotazione quanto necessario per l'igiene personale e della "cella", di poter cucinare quando vogliono e non ad orari prefissati.

I detenuti al 41 bis sono spesso persone a cui viene negato per anni l'abbraccio di un figlio, di una madre, di un padre, di una moglie; persone che sono sole per 22 ore al giorno.

I detenuti al 41 bis sono spesso persone anziane e malate, il cui diritto alla salute è particolarmente penalizzato da un sistema già problematico per i detenuti comuni.

I detenuti al 41 bis sono persone che spesso si vedono notificare provvedimenti di proroga del regime speciale basati su informative dal contenuto tutt'altro che concreto, spesso ripetitive e limitate all'affermazione dell'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.

Occorre ragionare sul regime, sulla sua effettiva utilità, sulla sua estensione soggettiva e sul suo contenuto. Perché se il rischio del mondo del carcere è di essere dimenticato dall'agenda della politica, quello del regime speciale è di essere sconosciuto anche dagli operatori.

Per questo promuoviamo un incontro online per il prossimo 8 febbraio 2023 alle ore 15,30 al quale parteciperanno, oltre ai componenti della Commissione Carcere della CPM, la presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano dott.ssa Giovanna Di Rosa, la collega Piera Farina del foro de L'Aquila, componente dell'Osservatorio carcere dell'UCPI, la prof.ssa Angela Della Bella dell'Università statale di Milano.

Il Consiglio Direttivo e la Commissione Carcere